CAMERA DEI DEPUTATI N. 5283

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUNDO, PRINCIPE, BREDA, PIERMARTINI, POLVERARI

Presentata il 28 novembre 1990

Istituzione del reddito minimo garantito per la formazione e il lavoro dei giovani disoccupati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In ossequio ad uno dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione, che vuole che la nostra Repubblica sia fondata sul lavoro, lo scopo della presente proposta di legge è quello di sottolineare il diritto al lavoro, nonché il diritto ad un reddito minimo garantito per la formazione e il lavoro dei giovani disoccupati.

Le contraddizioni di uno sviluppo distorto e la discrezionalità del potere politico e delle pubbliche amministrazioni impongono nel settore privato ed in quello pubblico, nelle piccole e grandi imprese, delle regole obiettive che non mortifichino, però, la capacità e la professionalità.

D'altra parte la gestione del mercato del lavoro, anche nell'esperienza della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non ha dato risultati positivi, sia per la burocratizzazione e la parzialità delle organizzazioni sindacali, sia per le notevoli contraddizioni determinate all'interno dei vari comprensori o circoscrizioni, con un'assurda esplosione o emarginazione di una cospicua fascia sociale di soggetti disoccupati dai 29 ai 45 anni, scartati persino dai progetti socialmente utili finanziati con i fondi della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel Mezzogiorno, poi, la grande e vecchia piaga della disoccupazione si è ulteriormente aggravata e vi sono regioni nelle quali il livello di disoccupazione raggiunge il 24 per cento, con la grave conseguenza che spesso i giovani disoccupati finiscono nella grande rete della droga e della criminalità organizzata.

Emerge, quindi, soprattutto per la vasta area meridionale, l'esigenza di ini-

ziative, che devono incidere nel tessuto economico per promuovere sviluppo, e di misure atte a dare ai giovani la possibilità di cimentarsi per l'inserimento nel processo produttivo quali soggetti attivi.

La proposta di un reddito minimo garantito non viene concepita come un allargamento del sistema assistenziale, ma inserita in una dinamica che vede inscindibilmente collegata la fase della scuola-formazione con le attività ed i lavori da realizzare nell'interesse della società e delle varie comunità.

Gli interventi devono attuarsi sulla base di progetti predisposti da soggetti privati, ma relativi anche a problemi irrisolti o nuove esigenze di regioni, enti locali o strutture periferiche dello Stato, coinvolgendo però una pluralità di forze sociali.

I progetti non dovrebbero, cioè, essere finalizzati ad incrementare o infoltire la pubblica amministrazione, ma a risolvere problemi specifici dall'ecologia al dissesto idrogeologico, dai servizi al territorio.

Lo svolgimento effettivo del lavoro e la partecipazione a corsi formativi o di specializzazione devono comportare un reddito o una specie di minimo vitale, nonché la tutela previdenziale ed assicurativa sul presupposto che non venga a costituire con l'ente pubblico un rapporto di lavoro dipendente, ma un semplice rapporto di lavoro a tempo determinato con i vari soggetti privati realizzatori degli interventi.

Il sistema che si propone è rivolto ad una vasta platea di giovani disoccupati e, conseguentemente, richiede un grande impegno finanziario.

A questo fine occorre una revisione profonda dei meccanismi che presiedono all'erogazione della spesa pubblica, del sistema previdenziale ed assicurativo, della leva fiscale e delle modalità dell'attuale formazione professionale, con l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un fondo unico per la formazione, il lavoro e lo sviluppo, gestito regionalmente dalle agenzie regionali per l'impiego.

L'assegnazione dei fondi e il livello nazionale deve obbedire a criteri che tengano in particolare conto il sottosviluppo, la mancanza di servizi ed i tassi di disoccupazione, mentre a livello regionale si devono avere criteri oggettivi e per nulla discrezionali.

Nei primi due articoli viene stabilito il diritto al reddito minimo garantito e l'individuazione dei soggetti beneficiari, senza la barriera del limite di 29 anni, che già ha arrecato molti danni ed ha determinato una fascia sociale cospicua per la quale di fatto è stata sancita una espulsione dal mercato del lavoro.

L'articolo 3 individua il fondo e le modalità di ripartizione.

Nell'articolo 4 vengono individuati i soggetti abilitati alla presentazione di proposte di corsi, di programmi e progetti, nonché i contenuti, le materie e le attività che devono essere oggetto degli interventi.

Nell'articolo 5 si precisa il ruolo delle regioni e degli enti locali, cui non viene riconosciuto il compito di gestione, ma demandato quello di proposta, di stimolo e di promozione.

L'articolo 6 stabilisce l'entità del reddito minimo, mentre l'articolo 7 precisa le modalità del reclutamento.

L'articolo 8 precisa i compiti delle agenzie per l'impiego e l'articolo 9 le agevolazioni per i datori di lavoro, mentre i compiti di vigilanza vengono stabiliti nell'articolo 10.

La tutela previdenziale e sociale dei giovani beneficiari viene prevista dall'articolo 11.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di qualificare la formazione professionale e far fronte alla disoccupazione dei giovani, soprattutto nel Mezzogiorno, è istituito un sistema di reddito minimo garantito attuato nel contesto di progetti speciali predisposti da soggetti privati, in forma singola o associata, e relativi alle attività formative, ai servizi ed a problemi di competenza degli enti locali.

ART. 2.

1. Possono usufruire del sistema del reddito minimo garantito, di cui all'articolo 1, i giovani disoccupati tra i 20 e i 45 anni che:

a) risultino iscritti da almeno un anno nelle liste di collocamento;

c) non siano titolari di un reddito;

c) siano residenti nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 3.

ART. 3.

1. Per il finanziamento del sistema di reddito minimo garantito è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito fondo per la formazione, il lavoro e lo sviluppo.

2. La ripartizione del fondo tra i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di criteri che diano ri-

lievo alla mancanza di servizi ed ai tassi della disoccupazione.

3. All'interno di ciascuna area regionale o provinciale alla concessione dei finanziamenti provvede l'agenzia regionale per l'impiego, con criteri oggettivi.

ART. 4.

1. Possono presentare, ai sensi dell'articolo 1, proposte di corsi formativi, programmi e progetti singoli operatori, imprese, società cooperative, consorzi di imprese, enti pubblici economici e altri soggetti sociali.

2. I programmi, i progetti ed i corsi formativi devono prioritariamente essere rivolti:

a) alle nuove tecnologie e forme di organizzazione del lavoro;

b) alla tutela del territorio, compresi i corsi d'acqua, le spiagge e le montagne, ed alla salvaguardia dell'equilibrio ecologico e dell'ambiente;

c) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, all'adeguamento di reti idriche e fognanti e della viabilità;

d) alla realizzazione, tenuta e manutenzione del verde pubblico attrezzato;

e) alla prevenzione, tutela e sicurezza della salute nei luoghi di lavoro;

f) all'apprendimento dei mestieri risalenti all'artigianato tradizionale, alla diffusione dell'agriturismo, agli itinerari turistici e culturali, alla tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali;

g) ad interventi di riabilitazione professionale, con priorità per gli handicappati, tossicodipendenti ed immigrati;

h) ad interventi mirati alla persona, con particolare riguardo ai minori, alle devianze sociali ed ai problemi dei soggetti della terza età.

3. I corsi di apprendistato e di formazione professionale devono avere una du-

rata almeno semestrale con non meno di venti ore settimanali e devono essere finalizzati all'inserimento nel lavoro dei giovani disoccupati.

4. La regione e l'agenzia per l'impiego, competente per territorio, rilasciano rispettivamente l'attestato di partecipazione ai corsi ed ai programmi o progetti.

ART. 5.

1. Le regioni e gli enti locali hanno una funzione di proposta, di promozione e di supporto nei confronti dei soggetti e degli interventi di cui all'articolo 4 e possono anche, con gli stessi soggetti, stipulare convenzioni per singoli problemi o per progetti integrati che vanno sempre presentati all'agenzia per l'impiego che provvede al finanziamento.

ART. 6.

1. Ai giovani di cui all'articolo 2 compete una indennità mensile lorda di lire 600.000.

2. L'indennità viene erogata per un periodo non inferiore a mesi sei e non superiore a mesi 24 nel triennio.

3. L'indennità viene erogata dai soggetti titolari dei progetti.

4. L'indennità di cui al comma 1 compete ai giovani anche per il periodo di frequenza ai corsi formativi, ma non è cumulabile per attività svolte nello stesso periodo.

ART. 7.

1. I titolari dei progetti si rivolgono alle commissioni circoscrizionali per l'impiego con una richiesta che può essere al 50 per cento nominativa e al 50 per cento numerica per i giovani da avviare al lavoro.

2. Il rifiuto, senza giustificato motivo, di partecipare ai corsi o alle attività, di cui alla presente legge, o la irregolare partecipazione comportano per i giovani

l'esclusione definitiva dal diritto ad ottenere i benefici.

ART. 8.

1. L'agenzia per l'impiego con l'approvazione del progetto anticipa il 30 per cento della spesa ammessa e provvede all'erogazione della restante parte sulla base di stati di avanzamento dei lavori o di effettuazione dei servizi.

ART. 9.

1. Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, entro l'anno successivo, giovani forniti di attestati di partecipazione ai corsi ed ai programmi, di cui all'articolo 4, è concessa la fiscalizzazione degli oneri sociali, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

ART. 10.

1. La vigilanza sui corsi spetta alla regione e sui lavori o attività agli enti locali interessati.

2. Gli ispettorati e gli uffici provinciali del lavoro hanno la vigilanza sulla regolarità della chiamata dei giovani e sull'attuazione complessiva degli interventi.

ART. 11.

1. La partecipazione alle attività di cui all'articolo 4 non dà luogo ad un rapporto di lavoro dipendente. Ai giovani interessati si applicano tuttavia le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché quelle per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia e la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche e integrazioni. Hanno altresì diritto all'assegno per il nucleo familiare secondo le

disposizioni vigenti, con l'eventuale accredito dei contributi figurativi collegati alla sua corresponsione.

2. Qualora i giovani di cui all'articolo 2 siano impiegati in un rapporto di lavoro a tempo parziale rientrando nei limiti di orario di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o in un rapporto di lavoro a tempo determinato rientrante nei limiti di durata di cui all'articolo 23, comma 4, della stessa legge, e finché permanga il suddetto rapporto di lavoro, l'indennità prevista dall'articolo 6 della presente legge non viene corrisposta per la parte corrispondente all'importo di quanto percepito in dipendenza del rapporto di lavoro. L'inizio di questi rapporti deve essere immediatamente comunicato al competente ufficio circoscrizionale del lavoro.

ART. 12.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è posto a carico delle amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, un contributo obbligatorio per l'assicurazione contro la disoccupazione pari all'1,50 per cento della retribuzione del proprio personale dipendente.

2. Per gli anni 1991, 1992 e 1993 il gettito del contributo affluisce al Fondo unico per il reddito minimo garantito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

1. Il fondo di cui all'articolo 3 è alimentato da finanziamenti a carico del bilancio dello Stato e dai contributi di cui all'articolo 12.

2. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 2.500 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.